

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2378 del 22/05/2020
Oggetto	REG. REG.N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI - BUZZI UMICEM - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA SUB ALVEO DA UN PUNTO DI PRESA IN COMUNE DI VERNASCA (PC), LOC. MOLINO TEODORO - USO INDUSTRIALE E ANTINICENDIO - PROC. PC19A0021 - SINADOC 18561/2019
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2461 del 22/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventidue MAGGIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG.N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI – BUZZI UMICEM -
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA
SUB ALVEO DA UN PUNTO DI PRESA IN COMUNE DI VERNASCA (PC), LOC.
MOLINO TEODORO - USO INDUSTRIALE E ANTINICENDIO - PROC.
5 PC19A0021 – SINADOC 18561/2019

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove
10 norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs.
152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina
sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-
156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento
15 per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004
(Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il
Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma
del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di
Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015,
20 in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274,
2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle
concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque
2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione
25 volumetrica dei canoni per uso irriguo;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato

30 N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo

35 svolgimento delle funzioni relative al demanio;

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

40 **DATO ATTO** che in data 5/06/2019 (prot. ARPAE n. 63288 del 13/06/2019), il sig. Carlo Gamba, C.F.: GMB CRL 65B21 A479D, in qualità di legale rappresentante della società BUZZI UMICEM S.p.A., CF 00930290044, ha presentato istanza di concessione, ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001 per l'utilizzo di acque pubbliche superficiali da sub-alveo, codice di procedimento PC19A0021, con le caratteristiche di

45 seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi in Comune di Vernasca (PC), Loc. Molino Teodoro;
- ubicazione del prelievo: profondità Pozzo: -11,1 m, foglio 31 mappale 25, su terreni di proprietà della Società richiedente;
- destinazione della risorsa ad uso industriale e antincendio;
- 50 – portata massimo di esercizio pari a 15 l/s;
- volume d'acqua complessivamente richiesto pari a 108.000 m³/anno;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque superficiali ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001;

55 **DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 227 del 10/07/2019 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO INOLTRE ATTO che:

• la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone,
60 come uso "industriale";

• dall'esame della documentazione agli atti (in particolare, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente in parola il 11/12/2019 ed assunta al protocollo ARPAE con il n° 190710 in data 12/12/2012) è emerso che la ditta di cui trattasi ha esercitato la derivazione d'acqua in assenza di provvedimento concessorio;

65 • di conseguenza, è stata elevata sanzione per illecito amministrativo con verbale di accertamento n° 3/2020 del 09/01/2020 per violazione all'art. 17 del R.D. 11/12/1933 n° 1775 e s.m.i. nonché dell'art. 49, comma 1, del R.R. 20/11/2001 e dell'art. 96 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm. e ii.;

• in ottemperanza alla normativa vigente in materia, alla ditta BUZZI UMICEM
70 S.p.A con nota del 17/04/2020 n° 56217 di prot. è stato richiesto il pagamento delle somme dovute per l'utilizzo della risorsa demaniale (canoni, indennizzi e interessi legali dal 2001 al 2019);

ACCERTATO:

- che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili, sotto il
75 profilo delle caratteristiche della risorsa, a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto in concessione;

- che la derivazione non ricade entro il perimetro di siti della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del r.r. 41/2001;

80 **CONSIDERATO:**

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;

- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi

- dalla Provincia di Piacenza con nota prot. ARPAE n. 100726 in data 26/06/2019 che ha dettato prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

- dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) con nota prot. ARPAE n. 115116 in data 22/07/2019;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone dell'anno 2020;
- ha corrisposto quanto dovuto per i canoni pregressi, gli indennizzi e interessi legali dal 2001-2019;
- ha versato in data 06/07/2020 la somma pari a 2.119,60 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO che:

- 105 • la Responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente
- 110 Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al

115 rilascio della concessione codice pratica PC19A0021;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** alla società BUZZI UMICEM S.p.A., CF 00930290044, fatti salvi i

120 diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale da subalveo, codice pratica PC19A0021, ai sensi dell'art. 5 e ss, r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi in Comune di Vernasca (PC), Loc. Molino Teodoro;
- ubicazione del prelievo: profondità Pozzo: -11,1 m, foglio 31 mappale 25, su

125 terreni di proprietà della Società richiedente;

- destinazione della risorsa ad uso industriale e antincendio;
- portata massimo di esercizio pari a 15 l/s;
- volume d'acqua complessivamente richiesto pari a 108.000 m³/anno;
- corpo idrico interessato: cod. 011400000000 4 ER nome: T. Arda;

130 2. **di stabilire** che la concessione ha validità **fino al 31/12/2030**;

3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 11/05/2020;

4. **di dare atto** che:

a) il canone dovuto per l'anno 2020 quantificato in 2119,6 euro, è stato pagato;

135 b) la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 2.119,60 euro è stata versata;

5. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

6. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione
140 previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

145 8. **di rendere noto** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;

150 • il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di Arpae;

9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre
155 opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la

quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità
160 giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
10. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

La Responsabile

165 Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.ssa Adalgisa Torselli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

ROMAGNA

170

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata alla società BUZZI UMICEM S.p.A., CF 00930290044 .

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo a grande diametro (3 m circa) avente
175 profondità di m 11.1, dal piano campagna e rivestito in cemento, equipaggiato con pompa sommersa della potenza di 17,5 KWh, dotato di fondo filtrante dal piano di campagna

2. L'opera di presa è sita in Comune di Vernasca (PC), loc. Molino Teodoro, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 31, mappale n. 25; coordinate UTM 32: X: 564.170 Y: 4.960.572.

180

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale e antincendio.

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 15 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 108.000 m³/annui.

3 Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 011400000000 4 ER nome: T. Arda

185

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.

2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

190

3. Il canone dovuto per l'anno 2020 ammonta a euro 2119,6 .

4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o
195 rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi
entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non
provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice
dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non
200 superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n.
41/2001).

7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a
derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

205 1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.119,60 euro, viene restituito alla scadenza
naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni
derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il
deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

210 1. La concessione è valida fino al **31/12/2030**

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza
di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa
di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e
215 degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare
la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente
entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al
220 termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

225 **ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA**

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due
230 annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

235 2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

240 5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario, dovrà provvedere, a norma
245 dell'art. 19 comma 2 lett. n) del RR 41/01 e come disposto dal punto 3.2.1(D)
dell'allegato N5, alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PTCP), approvato con atto del Consiglio Provinciale di Piacenza n. 69 del 2/7/2010,
dal Consiglio Provinciale di Piacenza alla *“installazione e la manutenzione di idonei
dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata”*: I dati
250 così rilevati dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità deputata al controllo ed
eventualmente trasmessi alla medesima secondo modalità che verranno in seguito rese
note.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle
opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua
255 pubblica.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente
all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso
dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata,
ai fini della necessaria autorizzazione.

260 4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo
qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative
dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per
un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Deflusso minimo vitale**: Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un
265 deflusso minimo vitale pari a 170 l/s nel periodo estivo e 250 l/s nel periodo invernale
a valle del punto di prelievo. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto
valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità
per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla
corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone

270 demaniale di concessione.

6. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

275 **8. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico
280 del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

285 **ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

290 **ARTICOLO 9 - SANZIONI**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

295

Il sottoscritto Carlo Gamba, C.F.: GMB CRL 65B21 A479D, in qualità di legale rappresentante della società BUZZI UMICEM S.p.A., CF 0093029004, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

300 Vernasca, il 11/05/2020

Firmato per accettazione

dal Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.